SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 1952

(70ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Proposte di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Aggregazione dei comuni di Santa Maria di Sala e di Noale alla sezione staccata della pretura di Mirano (Venezia) » **(N. 2411)** (*Di iniziativa dei deputati Ferrarese, Ponti e Gatto*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 747
MERLIN Umberto, *relatore* 747
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 748

(Seguito della discussione)

« Uso delle armi da parte della guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Modificazioni e abrogazione di disposizioni vigenti » **(N. 1681)** (*D'iniziativa del senatore Rosati*):

PRESIDENTE 748
SPALLINO, *relatore* . . . . . 748 e *passim*
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* 748 e *passim*
MERLIN Umberto 751, 752
RUINI 752, 753
BERLINGUER 752
CONCI 752
PICCHIOTTI 752
RIZZO Giambattista 752

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Azara, Berlinguer, Ciampitti, Colla, Conci, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Merlin Umberto, Musolino, Persico, Picchiotti, Porzio, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Varriale e Zelioli.

Interviene altresì il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

SPALLINO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione della proposta di legge: « Aggregazione dei comuni di Santa Maria di Sala e di Noale alla sezione staccata della pretura di Mirano (Venezia) » (Numero 2411) (*D'iniziativa dei deputati Ferrarese, Ponti e Gatto*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della seguente proposta di legge: « Aggregazione dei comuni di Santa Maria di Sala e di Noale alla Sezione staccata della pretura di Mirano (Venezia) », di iniziativa dei deputati Ferrarese, Ponti e Gatto.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Merlin Umberto.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. I comuni di Santa Maria di Sala e di Noale appartengono alla pretura del comune di Mestre che è più lontana di quella di Mirano, alla quale oggi si chiede l'aggregazione. I deputati di quel Collegio, Ferrarese, Ponti e Gatto hanno presen-

tato questa proposta di legge tendente a staccare questi due Comuni dalla pretura di Mestre, per aggregarli alla sezione staccata di Mirano.

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge, rilevando che tale approvazione sarebbe stata negata ove si fosse trattato di creare una nuova Pretura. Ma si tratta di modificare solamente la circoscrizione di una Pretura. Questa approvazione ho l'onore di chiedere anche alla 2ª Commissione permanente del Senato della Repubblica.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ha già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento di essere favorevole a questa proposta di legge per la ragione che ha sottolineato l'onorevole relatore, e cioè che non si crea una nuova Pretura, trattandosi solo di aggregare due Comuni alla già esistente sezione staccata della pretura di Mirano.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli:

Art. 1.

Il comune di Santa Maria di Sala cessa di appartenere alla pretura di Dolo e viene aggregato alla pretura di Mestre, sezione staccata di Mirano.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il comune di Noale viene aggregato alla sezione staccata della pretura di Mirano.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge: « Uso delle armi da parte della guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Modificazioni e abrogazione di disposizioni vigenti » (N. 1681) (*Di iniziativa del senatore Rosati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della seguente proposta di legge: « Uso delle armi da parte della guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Modificazioni e abrogazione di disposizioni vigenti ».

SPALLINO, *relatore*. Si è riunita la Sottocommissione per l'esame del disegno di legge di cui stiamo discutendo, composta dei senatori Merlin, Di Pietro, Rosati e da me. Abbiamo preso atto anzitutto di un nuovo doloroso fatto di sangue avvenuto a Tirano nei primi giorni di questo mese di luglio.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concederò l'autorizzazione a procedere.

SPALLINO, *relatore*. E questa volta non vi è neppure un eventuale interesse dell'erario, perchè si tratta di dadi di pollo. Ma riferisco la notizia come è stata pubblicata dal « Corriere della sera » del 3 luglio:

« Un altro luttuoso incidente, le cui cause sono da ricercare in gran parte nello stato di angustia economica in cui vivono le popolazioni dei paeselli di alta montagna, è venuto a turbare questa plaga di confine.

« È noto che molti, specie giovani, per ovviare alla mancanza di lavoro, cercano di tirare avanti coi proventi di brevi spedizioni oltre confine. Dall'estero introducono piccoli quantitativi di merci non permesse, che poi rivendono con esiguo margine. Tre di questi giovanotti, la notte di venerdì scorso, passavano il confine e, giunti in territorio svizzero, si caricavano di dadi di pollo. Poi, nel cuore della notte, cercavano di ritornare in Patria.

« Una pattuglia di guardie di finanza, composta di un brigadiere e di due militi, era però appostata nelle vicinanze e, scorti i tre, intimava loro di fermarsi. Si era a 400 metri dalla linea di confine, in località Ciocche, comune di Tirano, a quota 800 metri. Nello stesso tempo, da parte delle guardie di finanza, venivano

sparati tre colpi di pistola in aria, a scopo intimidatorio. Uno dei tre contrabbandieri, ritornava sui suoi passi, riuscendo, con la merce, a raggiungere il territorio svizzero; un altro, dopo aver gettato il pacco, si dava a fuga precipitosa, e il terzo fuggiva anche lui, in altra direzione, tenendo però sulle spalle il sacco della merce di contrabbando.

« Allora, da parte dei militi, veniva esploso contro di lui un altro colpo, che lo raggiungeva alla nuca, facendolo cadere a terra. Il sacco, sfilatosi nella caduta, rotolava poco distante. I finanzieri provvedevano quindi a soccorrere il ferito, che veniva portato a braccia per un certo tratto e poi, caricato su una *jeep*, portato d'urgenza all'ospedale di Tirano, dove giungeva cadavere. Si tratta di Bernardino Camponovo fu Luigi, di 22 anni, da Tirano.

« Fin qui, la versione data dalle guardie di finanza. Negli ambienti locali, si ritiene invece da taluni che il Camponovo sia stato colpito quando già si era liberato del sacco contenente il contrabbando: perchè il sacco stesso lo avrebbe protetto e la pallottola anzichè la nuca, avrebbe forato il pacco di dadi. Perciò alcuni ritengono che i finanzieri abbiano sparato sull'uomo deliberatamente. Inoltre risulta che i colpi sparati furono 5 e non 4, come è stato dichiarato ufficialmente ».

Era mio dovere portare a conoscenza della Commissione e del Ministro anche questo ultimo doloroso episodio, per dimostrare una volta di più che bisogna arrivare in qualche modo a proteggere la vita umana, eliminando questi che sono degli arbitrii della guardia di finanza.

Naturalmente la Sottocommissione si è preoccupata di salvaguardare il prestigio del benemerito Corpo e soprattutto di far sì che i contrabbandieri non interpretino questo gesto nel senso che loro venga concessa una completa libertà di contrabbando.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il « Corriere della sera » intanto arriva al punto di definire questa come attività lecita.

SPALLINO, *relatore*. Quel quotidiano, onorevole Guardasigilli, riconosce una autentica verità: c'è della miseria sulla montagna valtellinese, come sul lago di Como: basti dire che in Valtellina si sta verificando il fenomeno dello spopolamento, e che quegli abitanti sono ridotti a 150 mila. Questa è la realtà, che è a conoscenza, meglio di chiunque altro, del ministro Vanoni.

Lo scopo del progetto del senatore Rosati, caldeggiato dalla Sottocommissione è, comunque, solo quello di fare sì che i contrabbandieri sappiano che la loro è una attività illecita e punita severamente; di far sì che lo Stato possa difendersi, e quindi che le guardie di finanza non siano al confine con la solo loro presenza, sempre però osservando un assoluto rispetto della persona e della vita umana. Non si deve, insomma, giungere all'eccesso di uccidere soltanto perchè si è violata la legge sui monopoli.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. E la legge doganale.

SPALLINO, *relatore*. C'è una legge doganale, che riguarda tutto il confine ed una specifica che protegge il monopolio sale e tabacchi: questa seconda è del 1902, integrata con modificazioni fino al gennaio di quest'anno.

Ma io intendevo illuminare la Commissione sulle modalità della proposta Rosati. In questi giorni si è celebrata la festa delle guardie di finanza con grande sfoggio e con grandi resoconti dell'attività di questa benemerita Arma. È risultato che, per quello che riguarda Milano (e ricordo le cifre a memoria) sono state elevate contravvenzioni per un miliardo e 200 milioni circa in materia di violazioni doganali e per 22 miliardi in materia di violazioni delle norme sulle tasse indirette sugli affari.

Il pericolo maggiore, quindi, non è proprio al confine. D'altra parte, nessuno ha mai pensato di uccidere o di ferire un industriale o qualsiasi cittadino che viola una legge fiscale...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma non si uccidono neppure i contrabbandieri che stanno sotto i portici. Non mi pare che il suo sia un argomento consono. Si spara su quelli che si trovano in una particolare situazione!

SPALLINO, *relatore*. Si era sostenuto — e questa è la ragione del mio argomento — che una delle ragioni per cui la guardia di finanza deve far uso delle armi è quella che il fenomeno del contrabbando assume aspetti allarmanti, recando notevolissimi danni all'erario. Io rilevavo che danni all'erario ne apportano anche — e maggiori — altri reati, senza che questi siano combattuti concedendo alle guardie di finanza di sparare a loro arbitrio.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono cose diversissime.

SPALLINO, *relatore.* È vero, può esserci un'esagerazione da parte nostra, ma forse questa costituisce una reazione ad un'altra esagerazione.

Riaffermata così la necessità di una regolamentazione di questa materia, vengo alla proposta della Sottocommissione, le cui decisioni si sono orientate verso il ripristino delle norme del Regolamento di servizio per le guardie di finanza emanato con decreto 17 gennaio 1909, n. 125, essendo Guardasigilli il senatore Vittorio Emanuele Orlando, componente di questa Commissione.

L'articolo 51 di questo decreto reca: « Le guardie debbono mostrarsi prudenti e longanimi in servizio, non ricorrendo alla forza od alla violenza di qualsiasi specie, ove non sianvi assolutamente costrette; ma hanno anche il dovere di mostrarsi energiche e risolute affinchè forza rimanga alla legge quando trattasi di mantenere una operazione legalmente compiuta o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni. Esse possono far uso delle armi, ma soltanto quando non si possono in altro modo evitare pericoli gravi, certi ed imminenti e, precisamente, nei seguenti casi:

a) per necessaria difesa e cioè per respingere aggressioni con vie di fatto da parte di persone armate o in numero prevalente;

b) per vincere una violenta resistenza all'adempimento del proprio mandato, quando siano tornate inutili le formali intimazioni ai resistenti di desistere dalla opposizione.

« Le guardie debbono inoltre fare uso delle armi nei servizi di pubblica sicurezza, quando sia dato ordine dall'autorità o dall'ufficiale cui spetta il compito di assicurare l'esecuzione del servizio. In ogni caso, ai sottufficiali ed alle guardie è assolutamente vietato l'uso di armi che non siano quelle fornite dall'Amministrazione. Le armi da fuoco debbonsi caricare al momento del bisogno, dovendosi normalmente tenere scariche, qualunque sia il servizio ».

L'articolo 52 recita: « Contro le persone che non oppongono violenta resistenza, anche se prendono la fuga per sottrarsi all'arresto o per sottrarre al sequestro le cose che hanno seco, non può farsi uso delle armi; se, allo scopo anzidetto, si adoperassero bestie da tiro o da soma, le guardie possono fare uso delle armi per rendere impotenti le bestie solo quando ciò non esponga a pericolo la vita delle persone. Altrimenti, debbono limitarsi ad impedire, in altri modi, il tentativo di frode ».

L'articolo 53 dice: « Nel caso di servizio eseguito da agenti in drappello ed operanti collettivamente, l'ordine di far uso delle armi deve essere dato esclusivamente dal Comandante il drappello, al quale spetta intera la responsabilità dell'ordine ».

Adottando questa proposta si salvano due princìpi, quello di salvaguardare la vita umana, e quello di reprimere ogni abuso in materia doganale e di monopolio.

Per rendere ragione delle norme attualmente vigenti, ricorderò che il legislatore fascista modificò le disposizioni di cui ho dato testè lettura con decreto 20 agosto 1923, n. 1876, il cui articolo 2 prescrive: « I militari della regia guardia di finanza, comandati in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale, quando scorgono persone in attitudine di contrabbando, dovranno intimare " l'alt " accompagnando, ove occorra, alla parola il gesto.

« Allorchè le persone, a cui l'intimazione di " alt " sia diretta, non vi ottemperino, la intimazione dovrà essere ripetuta, ed occorrendo, una terza volta.

« Se, malgrado l'intimazione, le dette persone assumano contegno minaccioso o persistano negli atti diretti alla consumazione del contrabbando, potrà farsi uso delle armi, prima contro le bestie da tiro o da soma, adoperate eventualmente per il trasporto, e, successivamente, ove si renda necessario, anche contro le persone ».

Ma il fascismo non si accontentò neppure di questo decreto, tanto che il 6 novembre 1930, con regio decreto n. 643, dettava i seguenti articoli 93, 94, 95 (è da notare che questo regolamento fu promulgato con decreto dal potere esecutivo facoltizzato ed emanare norme giuridiche dalla famosa legge 31 gennaio 1926, n. 100).

Articolo 93:

« Al confine di terra per impedire i passaggi abusivi di entrata nel Regno o di uscita attraverso i valichi di frontiera, non autorizzati, i

militari del Corpo devono intimare l' "alt", ripetendo, ove occorra, una seconda ed anche una terza volta ed accompagnando, se del caso, alla parola il gesto. Ove le persone a cui l'intimazione sia rivolta non vi ottemperino, o le circostanze del momento non consentano di provvedere alle intimazioni stesse, i militari procurino di fare attente le persone o intimidirle con spari in aria; se anche ciò tornasse vano e non si avesse il tempo di farlo, o se fosse esclusa altrimenti la possibilità di raggiungere o fermare le persone, i militari debbono contro di loro fare senz'altro uso delle armi per impedire l'abusivo passaggio ».

Articolo 94:

« In zona di vigilanza doganale, i militari del Corpo che siano comandati nei servizi di sentinella, di vedetta, di appostamento, e di perlustrazione, devono tenere le armi da fuoco cariche quando i militari stessi scorgano persone in attitudine di contrabbando. Daranno loro le intimazioni di " alt " come prescritto nel 1° comma dell'articolo precedente. Se, malgrado le intimazioni, le suddette persone assumono contegno minaccioso o persistono negli atti diretti alla consumazione del contrabbando, può farsi uso delle armi per rendere impotenti le bestie od immobilizzare i veicoli adoperati eventualmente per il trasporto o, successivamente, ove si renda necessario, anche contro le persone ».

Articolo 95:

« Oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli 93 e 94, i militari possono fare uso delle armi:

a) per necessaria difesa, cioè per respingere aggressioni con vie di fatto da parte di persone armate od in numero prevalente;

b) per vincere una violenta resistenza nell'adempimento del proprio mandato, quando le intimazioni fatte per tre volte ai resistenti di desistere dall'opposizione siano tornati inutili, o, per il genere della gravità dell'opposizione, non abbiano, in tutto od in parte, potuto essere fatte;

c) per rendere impotenti le bestie o per immobilizzare i veicoli, sempre che non vi sia pericolo per le persone, quando queste si dessero con tali mezzi alla fuga al fine di sottrarsi all'arresto o sottrarre al sequestro le cose che hanno seco;

d) nei servizi di ordine pubblico, quando sia dato l'ordine dall'Autorità o dall'ufficiale a cui spetta il compito di assicurare l'esecuzione del servizio ».

Come si vede, questi articoli hanno su per giù la stessa sostanza della legge del 1909, con la sola differenza che con quest'ultima si stabiliva che, ove vi fosse il pericolo di uccidere o di ferire, fosse vietato sparare, dovendosi cercare di fermare il contrabbandiere con altri mezzi. Vi era, insomma, una limitata facoltà di fare fuoco. Nel decreto del 1930 c'è un obbligo assoluto (art. 93), ovvero si lascia all'arbitrio della guardia di finanza di sparare, poichè è essa che deve stabilire quando ciò « si renda necessario ». Bisogna tener calcolo a questo proposito della circostanza che il milite molte volte è giovanissimo, è isolato, non conosce le abitudini locali e può essere psichicamente esasperato.

Questa è la norma che oggi vige e che dobbiamo correggere. La Sottocommissione, ispirata ai criteri cui ho fatto cenno all'inizio, propone di modificare, salvo le eventuali precisazioni che la Commissione vorrà introdurre, il testo dell'articolo unico, proposto dal senatore Rosati.

Il testo dovrebbe essere il seguente. Articolo unico: « L'uso delle armi contro le persone da parte della guardia di finanza in servizio di repressione del contrabbando o di vigilanza alla frontiera, è consentito solo nelle ipotesi e nei limiti segnati dagli articoli 51, 52 e 53 del regio decreto 17 gennaio 1909, n. 125. Sono abrogati gli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 ottobre 1930, n. 643 ed il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876 ».

MERLIN UMBERTO. Concordo pienamente con i criteri che sono stati esposti dall'onorevole relatore e con le sue conclusioni. Dobbiamo salvaguardare il prestigio dell'Arma, far osservare la legge, ma con il massimo rispetto della persona umana. A questo proposito vorrei suggerire una proposta. Ho avuto notizia che in America si sarebbero trovate nuove attrezzature — che non so descrivere — idonee a portare alla immobilità le persone contro cui

sono dirette, senza recare loro danni. Sarebbe veramente una grande cosa, se si potesse trovare un espediente di questo genere per le nostre guardie di finanza, che il che, oltre che salvare la vita umana, non andrebbe perduto neanche il carico di contrabbando.

È un invito che rivolgo al Governo, nel dare un voto favorevole alla proposta del senatore Rosati, modificata nel modo che abbiamo sentito.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero rilevare come, da un punto di vista di tecnica legislativa, non mi sembri corretto ridare vita a norme abrogate da molti anni con una semplice citazione di rinvio. In secondo luogo, le norme così riesumate, non hanno carattere legislativo, ma regolamentare.

SPALLINO, *relatore*. Si tratta di due decreti.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono i decreti che approvano il regolamento. Un regolamento contiene disposizioni, la cui natura ed il cui carattere non trovano congruamente posto in disposizioni di legge.

MERLIN UMBERTO. La soluzione è facile. Basterà dettare espressamente le norme contenute nei decreti citati. L'importante è che noi ci si trovi d'accordo sulla sostanza.

RUINI. Concordo con le conclusioni del senatore Spallino: bisogna tornare al tenore delle disposizioni del 1909. Certamente la legislazione vigente ha la sua origine nella politica di difesa del regime fascista. In particolare, le disposizioni del 1930 tendevano ad impedire gli espatrii clandestini, e qualche cosa ne sa lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi. Ma anch'io penso che la forma suggerita non sia la migliore, da un punto di vista di tecnica legislativa. Dobbiamo evitare le norme particolareggiate che evidentemente sono proprie del regolamento. Bisogna cioè enucleare da quelle raccomandazioni, da quei consigli, le disposizioni in forma possibilmente tassativa, cercando di ottenere una certa precisazione.

Per quanto riguarda la segnalazione del senatore Merlin, indubbiamente sarebbe auspicabile trovare quei mezzi nuovi, ma, intendiamoci, credo che su di essi possiamo fare solo un affidamento relativo.

Concludendo, invito il relatore a trovare un nuovo testo, sulla scorta delle conclusioni cui egli stesso è giunto e che ci trovano consenzienti.

BERLINGUER. Non posso che associarmi alla proposta del senatore Spallino, di ritornare alle vecchie disposizioni, le quali si ispirano a princìpi più umani, ma bisogna tener presente anche l'opportunità di insistere su un trattamento quanto più possibile conforme alle vecchie norme del codice Zanardelli. Anche nell'articolo 53 del decreto del 17 gennaio 1909, n. 125, infatti, mi sembra di scorgere una eccessiva drasticità, almeno di intenzione. Indubbiamente è una norma antidemocratica, superata dalla nuova coscienza giuridica. Certo, le norme vigenti hanno chiara la finalità di tutelare la dittatura, ma io credo che si dovrebbe tener presente l'esigenza di emendare quell'articolo, in armonia con i tempi nuovi.

CONCI. Desidero esprimere la mia adesione agli ideali che hanno ispirato le proposte del senatore Spallino. Ma concordo anche con la tesi del senatore Ruini, non solo per una formale correttezza legislativa, ma anche per rendere accessibili e chiare le norme che andiamo ad emanare. È chiaro che richiamarsi a disposizioni da lungo tempo non più valide costituisce una difficoltà per chi vuol rendersi edotto delle nuove disposizioni.

PICCHIOTTI. Forse non ho ben compreso la posizione dell'onorevole Ministro e del collega Ruini. Mi sorge il dubbio che si trovi qualche difficoltà a che il potere legislativo detti norme specifiche in campo regolamentare.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho detto questo, ma ho semplicemente rilevato l'inopportunità di richiamare in vigore in una legge disposizioni di carattere regolamentare e da lungo tempo abrogate.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il potere legislativo può innovare, modificare e distruggere tutto quello che il potere esecutivo ha deliberato. Noi, collega Picchiotti, siamo ora di fronte ad un problema di tecnica legislativa. Si tratta di inquadrare il problema sottoposto al nostro esame con una formula imperativa, cioè non di semplice esortazione, di consiglio o di suggerimento, quale è consentita in un regolamento, e che troviamo appunto di quel regolamento. Questa è la ragione per cui noi siamo obbligati a promulgare una nuova legge, che, pur ispirandosi ai criteri di quel regolamento, abbia carattere di imperatività.

RUINI. La nostra Commissione ha un'importanza notevole: dovrebbe essere, nel campo del diritto, quello che la Commissione di finanza è nel campo della economia statale. Ora, senatore Picchiotti, dobbiamo tenere molto alla tecnica legislativa. Torniamo quindi allo spirito delle disposizioni regolamentari dettate con decreto 17 gennaio 1909, n. 925 — cosa su cui tutti concordiamo —, ma teniamo presente che non si può richiamare in vigore, con legge, un regolamento interno, nè che si può dare ad essa un semplice carattere di raccomandazione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dalla discussione, mi sembra che la Commissione si sia orientata nel senso di non accettare la pura citazione degli articoli di un regolamento abrogato: pertanto non tornerò su quest'argomento. Il Governo si limita a fare una richiesta: quando si sarà formulato il nuovo testo, secondo i criteri e le conclusioni che il relatore ha illustrato, desidererebbe prenderne visione, almeno tre giorni prima di quello fissato per la deliberazione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, resta allora inteso che è assegnato al senatore Spallino l'incarico di preparare questa nuova formulazione dell'articolo unico, dando ad essa quel carattere di imperatività e di dispositività che è stato unanimemente invocato. Questo nuovo testo sarà distribuito a tutti i membri della Commissione ed inviato al Governo almeno tre giorni prima di quello fissato per la discussione.

La riunione termina alle ore 11,15.